

Cuneo, lì 15 marzo 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 09/2016

## LA LEGGE FINANZIARIA 2016

Proseguendo l'analisi delle disposizioni contenute nella Finanziaria 2016, già trattata ad inizio anno, di seguito si propone una sintesi delle altre principali novità, in vigore dal 01/01/2016.

### NOVITA' IMU

#### IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell'**unità immobiliare concessa in comodato ad un parente** in linea retta entro il primo grado **che la utilizza come abitazione principale**.

In particolare **la base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, **escluse quelle "di lusso"** (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:**

- il contratto sia **registrato**;
- il comodante:
  - possieda **un solo immobile in Italia, oltre all'abitazione principale non di lusso sita nel Comune** in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  - **risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve **presentare la dichiarazione IMU** per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

#### ESENZIONE terreni agricoli

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è

riconosciuta l'esenzione IMU per i terreni agricoli:

- ricadenti **in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla **CM 14.6.93, n. 9**;
- **posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP** iscritti alla previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- ubicati nei Comuni delle **isole minori** di cui all'Allegato A della Legge n. 448/2001;
- **ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

## NOVITA' TASI

### ESENZIONE abitazione principale

L'**esenzione TASI** è estesa alle unità immobiliari adibite ad **abitazione principale, escluse quelle di lusso** (A/1, A/8 e A/9). Inoltre, nei casi in cui l'**immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario.**

### Fabbricati "BENI MERCE"

Per i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice**, c.d. "beni merce", l'aliquota TASI è **ridotta allo 0,1%** fintanto che **permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati.**

## INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

In sede di approvazione, al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, è previsto a favore degli **esercenti**:

- **di impianti** per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse / biogas / bioliquidi **sostenibili**;
- che hanno **cessato al 1.1.2016 / cessano entro il 31.12.2016** di beneficiare degli **incentivi sull'energia prodotta**

**di fruire, fino al 31.12.2020, di un incentivo sull'energia prodotta, pari all'80%** di quello

riconosciuto dal DM 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza.

 Tale incentivo è **alternativo all'integrazione dei ricavi** ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 28/2011.

L'erogazione dell'incentivo in esame da parte del GSE è subordinata alla **decisione favorevole della Commissione Europea** in esito alla notifica del regime di aiuto.

### RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

 In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto** ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (**2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di

rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

## **SPESE FUNEBRI ED UNIVERSITARIE DETRAIBILI**

### SPESE FUNEBRI

**A partire dall'anno d'imposta 2015, sono detraibili** ai fini IRPEF per un **importo non superiore ad €1.550** per ciascun evento verificatosi nell'anno.

Rispetto all'attuale versione, la detrazione è riconosciuta **per le spese sostenute in relazione alla "morte di persone" non richiedendo più** che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un **rapporto di parentela**.

### SPESE UNIVERSITARIE:

**A partire dall'anno d'imposta 2015**, relativamente alle spese per corsi presso **Università non statali** è previsto che l'importo detraibile **non può essere superiore a quello stabilito annualmente** con specifico DM per ciascuna Facoltà universitaria, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.